

Sentenza della Corte costituzionale n. 170/2017.

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Tutela dell'ambiente.

Parametri invocati: articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 3, 97, 120, 77 secondo comma della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania, Calabria.

Oggetto: articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e articolo 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Esito: inammissibilità, non fondatezza e illegittimità costituzionale.

Le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria hanno sollevato due gruppi di censure: un primo gruppo di ricorsi riguarda la nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi recata dall'articolo 38 del d.l. 133/2014; un secondo gruppo si concentra sulla disposizione che ha sostituito il comma 1-bis del citato articolo, afferente al piano delle aree in cui consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nonché di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. La Corte ritiene, innanzitutto, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 38 in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Cost.. A tale proposito, la Corte esamina i tre profili di censura proposti:

- a) la mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza; richiamandosi al proprio costante orientamento la Corte ricorda che il proprio sindacato è circoscritto ai casi di "*evidente mancanza*" dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, Cost. o di "*manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione*". Considerati la notoria situazione di crisi economica sistemica, il tenore delle disposizioni censurate e la *ratio* che le ispira, consistente nella finalità di valorizzare le risorse energetiche nazionali, consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia energetica, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese e sbloccare gli investimenti privati nel settore, non sono riscontrabili, secondo la Corte, né la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza né l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della loro valutazione. Ne consegue l'infondatezza della censura sotto il profilo in considerazione;
- b) la non immediata applicabilità della disciplina recata dall'impugnato articolo 38, in contrasto con quanto richiesto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). L'articolo 15, comma 3, della l. 400/1988 prescrive che: "*I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*". Tuttavia, secondo la Corte, dalla mera lettura delle disposizioni impugnate emergono la loro portata precettiva e la immediata e diretta applicabilità. Esse, infatti, lungi dal perseguire finalità programmatiche, hanno un contenuto qualificatorio (strategicità, indifferibilità ed urgenza, pubblica utilità

attribuita alle attività e ai relativi titoli abilitativi), regolano il procedimento di adozione di uno strumento di pianificazione delle attività minerarie, allocano quello di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedono le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo concessorio unico e il suo subentro ai titoli minerari precedenti, disciplinano il procedimento di autorizzazione di progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. Si tratta di disposizioni che, nell'assoluta maggioranza dei casi, non richiedono l'adozione di ulteriore normativa, considerato, peraltro, che: *“la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito”* Ne consegue che la censura proposta non è fondata neanche sotto questo profilo;

- c) il difetto di omogeneità e coerenza delle misure introdotte. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che: *“il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., si ricollega ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”*. Le disposizioni contenute nel censurato articolo 38 risultano omogenee per *ratio* al contenuto dell'intero decreto-legge 133/2014. Quest'ultimo, nonostante la diversità dei settori in cui interviene, reca una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita, come la Corte ha già avuto modo di affermare: *“è bensì vero che il decreto-legge n. 133 del 2014 è riconducibile alla categoria dei provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo”*, annoverati dalla Corte tra gli *“atti [...] che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità”*; nondimeno, le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo, essendo tutte preordinate all'unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la conclusione di opere infrastrutturali strategiche, nel più ampio quadro della promozione dello sviluppo economico e del rilancio delle attività produttive. Il decreto-legge in esame, dunque, ancorché articolato e differenziato al proprio interno, appare fornito, secondo la Corte, di una sua intrinseca coerenza. D'altra parte, l'articolo 38 in esame è effettivamente orientato al perseguimento dell'indicato obiettivo, regolando, con intento semplificativo ed acceleratorio, l'attività amministrativa concessoria nel settore degli idrocarburi (anche) con la finalità di sbloccare gli investimenti privati in tale ambito. L'articolo, infine, presenta altresì un contenuto omogeneo al suo interno, dal momento che si compone di disposizioni che disciplinano organicamente misure volte alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. Dunque la Corte ritiene che la questione promossa non sia fondata nemmeno sotto questo profilo.

Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del d.l. 133/2014, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost., e in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., non sono fondate. Quanto al primo profilo, la norma censurata prevede una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, cui, secondo il costante orientamento della Corte, lo Stato può ricorrere *“al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale”*, ossia, nel caso in esame, alla materia concorrente *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”*. Secondo la Corte, l'accentramento realizzato dalla norma impugnata non

risulta sproporzionato bensì coerente con il carattere strategico degli interventi cui si rivolge e si giustifica alla luce del ruolo centrale nella politica energetica nazionale già riconosciuto alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi. Quanto al secondo profilo, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, e coerentemente con la costante giurisprudenza costituzionale, la chiamata in sussidiarietà realizzata dalla norma censurata richiede l'intesa con la Regione per ogni tipologia di titolo abilitativo all'esercizio delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi. In particolare, quanto ai titoli disciplinati dalla legge 9/1991, l'intesa con le Regioni interessate è prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 239/2004, che la prescrive in generale per *"le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"* sulla terraferma; quanto al titolo concessorio unico, l'intesa per lo svolgimento delle attività minerarie sulla terraferma è esplicitamente prevista dall'articolo 38, comma 6, lettera b), del d.l. 133/2014; infine, per le attività di stoccaggio di gas naturale, l'intesa con la Regione interessata è richiesta dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011. Con riguardo alle attività minerarie in mare, non si configura alcuna fattispecie di attrazione in sussidiarietà, stante il difetto di competenza regionale in detto ambito. La Corte dichiara non fondata la censura dell'articolo 38, comma 3, del d.l. 133/2014, che, modificando il punto 7) dell'allegato II della parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottrarrebbe interamente alla Regione la competenza sui procedimenti di VIA afferenti ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Ciò in una materia, quella della tutela dell'ambiente, intrinsecamente trasversale, in cui alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, sarebbe consentito di determinare un aumento dei livelli di tutela. In tal modo la norma violerebbe gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disciplina in tema di VIA e la relativa procedura vanno ascritte alla materia della tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La VIA *"è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca"*. Dunque, ove pure siano presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente il citato titolo di legittimazione statale. All'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale conseguono, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà e, dall'altro, la spettanza allo stesso del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche ad organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. La Corte rileva che peraltro, la ricorrente, pur evocando l'articolo 118 Cost., non contesta affatto che l'allocazione delle funzioni a livello centrale sia adeguata o risponda ad esigenze di esercizio unitario. Secondo la Corte, non sono, inoltre, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4. La Corte riassume e dichiara infondate le censure come segue:

- a) secondo le ricorrenti, la norma determinerebbe un'avocazione allo Stato di funzioni di attuale titolarità regionale, in riferimento a procedimenti già in corso, correlata al mero decorso del tempo e in assenza di coinvolgimento della Regione, sebbene si tratti di ambiti materiali in cui essa potrebbe intervenire, eventualmente innalzando il livello di tutela, in violazione degli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost.. Al riguardo vale quanto detto a proposito delle analoghe censure rivolte al comma 3 del medesimo articolo: dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente (cui ricondurre anche la norma in esame, sempre in tema di VIA) discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, *"con conseguente infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento ai parametri che la presidiano"*, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo e anche

presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (della cui violazione le ricorrenti nella fattispecie non si dolgono) senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. Con specifico riguardo al regime transitorio di trasferimento in sede statale delle procedure di VIA non tempestivamente definite presso le Regioni, si deve altresì rilevare che *“la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi è espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio”* e che *“deve desumersi da quanto previsto dall’art. 118 Cost. [...] anche la previsione di eccezionali sostituzioni di un livello ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, e non compiuti tempestivamente dall’ente competente”*;

- b) sempre secondo le ricorrenti, la disposizione violerebbe l’articolo 120 Cost., in quanto, da un lato, la sostituzione non avverrebbe ad opera del Governo nel suo complesso ma da parte di una sua componente e non secondo le condizioni previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 131/2003 o un modulo collaborativo ispirato ad analoghi criteri, che coinvolga adeguatamente la Regione interessata dall’attivazione del potere sostitutivo e, dall’altro, la sostituzione dello Stato agli enti locali estrometterebbe completamente la Regione nonostante l’articolo 120 Cost. legittimi anche il legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, a disciplinare un potere sostitutivo in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 118 Cost. Secondo la Corte, quando si applichi il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 Cost., quelle stesse esigenze unitarie che giustificano l’attrazione della funzione amministrativa per sussidiarietà consentono di conservare in capo allo Stato poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti. In breve, la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l’intervento sollecitatorio diretto a vincere l’inerzia regionale. Nella fattispecie di cui all’articolo 120 Cost., invece, l’inerzia della Regione è il presupposto che legittima la sostituzione statale nell’esercizio di una competenza che è e resta propria dell’ente sostituito. Quanto sopra esposto determina anche l’infondatezza dell’altro profilo di censura formulato in riferimento all’articolo 120 Cost., che non trova applicazione nella fattispecie in considerazione. La Corte rileva, infatti, che, alla stregua di quanto già detto, nel caso in considerazione non si verte in un ambito di competenza regionale, ma esclusivo del legislatore statale, il quale, in materia di tutela dell’ambiente, si riappropria della procedura di VIA, coerentemente con quanto previsto a regime dal precedente comma 3 del medesimo articolo 38. Peraltro, l’attrazione delle funzioni non attinge al livello locale, ma a quello regionale, presso il quale erano allocate prima dell’accentramento; infine, l’avocazione avviene per esigenze unitarie nazionali di sfruttamento delle risorse energetiche. Infatti, *“la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall’organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio regionale in relazione ad una funzione da affidare – per l’esercizio unitario – al livello nazionale)”*;
- c) le ricorrenti ritengono, inoltre, che la norma, determinando un irragionevole e notevole aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale, violerebbe gli articoli 3 e 97 Cost., con un’evidente ricaduta sulle competenze regionali; tuttavia, secondo la Corte, l’aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale che la norma determinerebbe costituisce un mero inconveniente di fatto *“che secondo la giurisprudenza della Corte non è idoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma in quanto non direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione,*

non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità, le doglianze non sono quindi fondate”;

- d) infine, l’attribuzione allo Stato dei procedimenti di VIA in corso, è ritenuta lesiva dell’articolo 3 Cost., ed estenderebbe la propria illegittimità alla previsione della spettanza dei relativi oneri di spesa istruttori al bilancio statale, con conseguente violazione dell’articolo 119 Cost.. Lo stesso principio di corrispondenza tra la spettanza delle spese istruttorie e il livello di governo cui è attribuito il procedimento impone che, a seguito del legittimo trasferimento della procedura di VIA all’amministrazione centrale, gli oneri di spesa istruttori conseguenti siano devoluti al bilancio dello Stato, senza pregiudizio alcuno per l’autonomia finanziaria regionale. D’altra parte la violazione è prospettata come consequenziale all’illegittima assegnazione allo Stato dei procedimenti pendenti: esclusa quest’ultima per quanto in precedenza esposto, difetta anche la prima. Ne consegue l’infondatezza della questione proposta.

La Corte passa poi ad esaminare le censure relative all’articolo 38, comma 5, che, nella versione originaria, prevedeva che: *“Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale”*. L’articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 208/2015 ha sostituito la disposizione censurata, prevedendo che: *“Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent’anni, salvo l’anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale”*. La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma in esame. Censure di identico tenore sono state sollevate in relazione all’articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 208/2015, che ha sostituito la disposizione oggetto dell’impugnazione. Può, dunque, essere ribadito che: *“in un’ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole [...] attribuire i poteri ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione in cui potranno essere concretamente esercitati e che l’eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico, il preteso indice di irragionevolezza, costituisce un mero inconveniente di fatto”*. E’ impugnato anche l’articolo 38, comma 6, il quale concorre a disciplinare il titolo concessorio unico, stabilendo che: *“Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato: a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse; c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate*

alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste". La Corte dichiara l'infondatezza della questione promossa in quanto le censure muovono dal presupposto che la norma realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione. Tale assunto contrasta con quanto già affermato dalla Corte, ossia che, sebbene la disposizione sia astrattamente riconducibile alla materia concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, occupandosi dei titoli che abilitano alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica, come detto, la sussistenza di una competenza regionale. Le Regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. Ne consegue l'infondatezza della pretesa delle ricorrenti di coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa, nel rilascio dei titoli abilitativi a dette attività che ivi dovrebbero svolgersi.

Quanto, invece, all'articolo 38, comma 7, che dispone che: *"Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico [di cui al comma 5 dell'articolo 38], nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi del presente articolo"*, le censure sono dichiarate fondate. Le ricorrenti, anche in questo caso, muovendo dal presupposto che la norma integri una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, lamentano il mancato coinvolgimento regionale attraverso l'intesa nell'adozione del disciplinare, con conseguente violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost. Il disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), prevede, coerentemente con quanto disposto dalla norma impugnata, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio delle attività in tema di idrocarburi. Ciò anche con riferimento a quelle sulla terraferma, come chiaramente previsto dall'articolo 1 di entrambi i decreti. Il censurato comma incide dunque sulla materia di competenza concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo, realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene la Corte abbia reiteratamente affermato l'esigenza della previsione *"di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [... di] adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali"*. D'altra parte, scrutinando una fattispecie normativa analoga a quella in considerazione, sempre afferente al settore energetico degli idrocarburi, la Corte ha ravvisato *"la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate"*. La Corte, pertanto, conclude dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 38, comma 7, del d.l. 133/2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di

conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

Infine, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 10, in riferimento all'articolo 3 Cost.. La Corte ritiene la questione fondata. La norma, infatti, a fronte del precedente reiterato divieto di attività minerarie nel Golfo di Venezia fino a quando non sia definitivamente accertata *“la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste”* (articolo 8, comma 1, del d.l. 112/2008), prevede la sperimentazione *“delle migliori tecnologie nello svolgimento delle attività minerarie”* proprio nell'area in questione, quantomeno connotata da un alto grado di rischio ambientale, alla luce della precedente norma, (peraltro ad oggi non abrogata) e la consente fino a quando l'effetto di subsidenza non si sia verificato, prevedendone pertanto l'interruzione quando l'eventuale danno si sia ormai prodotto. In tal modo essa non bilancia affatto i valori che vengono in rilievo, bensì sacrifica agli interessi energetici e fiscali, desumibili dalle finalità esplicitamente perseguite, quello alla salvaguardia dell'ambiente, ossia proprio il bene che l'impianto normativo intenderebbe maggiormente proteggere. Di qui la palese irragionevolezza della disposizione e la fondatezza della questione proposta.